

Nota alla Consultazione

To: Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni

From: Italy credit Risk Modelling, Group Credit Risk Information Flow Management (GRM), Group Data Management (GDO)

Date: 21 Novembre 2016

Subject: Nota di risposta alla consultazione

L'obiettivo del seguente documento è fornire una risposta alla consultazione inviata con mail del 7 ottobre 2016 sulla "**Bozza di 1° aggiornamento delle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite**".

In particolare, si evidenziano i seguenti ambiti:

- A. Modalità di segnalazione della "*data di inizio status*"
- B. Criterio di prevalenza per la definizione della "*tipologia di chiusura della posizione*"
- C. Possibili criticità sulle tempistiche di implementazione delle modifiche richieste a partire dalla prossima segnalazione del 25 Marzo 2017, a valere sui dati aggiornati al 31 Dicembre del 2016
- D. Altro

A. Data di inizio status

Sulla data di inizio status viene richiesto esplicitamente un commento e la presa di posizione tra due diverse opzioni.

CONTESTUALIZZAZIONE

È possibile che si verifichi un disallineamento tra la data di inizio a livello di controparte e la data di inizio a livello di rapporto.

Tale disallineamento ai fini della presente segnalazione rileva maggiormente se si verifica su posizioni "storiche" a Sofferenza. Quindi posizioni in portafoglio al 31/12/2013 per le quali si è dovuta ricostruire la storia passata del default fin da un'origine che può essere, per alcuni casi, abbastanza remota.

La causa di tale disallineamento è legata alla diverse operazioni fusione che si sono susseguite nel tempo e dalla presenza di clienti condivisi tra le ex-Banche.

A seguito di questo, per le posizioni migrate nella comune procedura contabile del Contenzioso, è stata presa la data minima (più vecchia) a livello di controparte, mentre sono state mantenute invariate le date a livello di rapporto.

PROPOSTE ALTERNATIVE

Le due proposte in consultazione sono:

- 1) riportare l'unica data a livello di controparte con l'inserimento di una EAD fittizia pari a 1 sul rapporto più "recente" e una variazione di EAD pari alla manifestazione del flusso di cassa relativo all'originazione /acquisizione della nuova transazione;

2) riportare le due date differenti a livello di rapporto che avranno collegate due EAD differenti.

PREFERENZA DELLA BANCA

La scelta preferibile tra quelle proposte è la seconda.

Tale opzione:

- è maggiormente coerente con il dettaglio della segnalazione che, in coerenza con il calcolo dei modelli LGD, ha una granularità a livello di rapporto e non di controparte;
- permette una migliore ricostruzione del fenomeno oggetto della Segnalazione stessa: la perdita in % dell'EAD (LGD).

Su questo secondo aspetto si riporta la formula di calcolo della % di perdita osservata:

$$LGD_{SOFF} = \frac{EAD_{SOFF} - \sum_t (REC_{CAP} + REC_{INT}) \cdot (1+r)^{-t} + \sum_t (AGG_C)(1+r)^{-t} + \sum_t (C - REC_C)(1+r)^{-t}}{EAD_{SOFF}}$$

Nel caso di due rapporti che riportano due date di inizio status differenti, con EAD rispettivamente di 100 e 50, recuperi (REC) rispettivamente di 50 e 25 (si ipotizza, per semplicità, costi nulli e non si tiene conto dell'attualizzazione), con:

- la prima opzione il calcolo della LGD verrebbe sensato solo per il primo rapporto

$$LGD_{R1} = \frac{100 - 50}{100} = 50\%$$

mentre, per il secondo rapporto (dove il movimento di voltura a sofferenza verrebbe aperto tra un movimento di EAD=1 e un movimento di variazione=+49), il calcolo risulterebbe distorto:

$$LGD_{R2} = \frac{1 + 49 - 25}{1} > 100\%$$

- nell'opzione 2 il calcolo sarebbe corretto per entrambi i rapporti, valorizzando anche per il secondo una LGD del 50%

$$LGD_{R2} = \frac{50 - 25}{50} = 50\%$$

B. “tipologia di chiusura della posizione”

La nostra banca, come è stato esplicitato nel corso di precedenti confronti con la Banca di Italia, adotta un criterio interno di prevalenza, riferito dapprima sulla singola transazione per poi esser armonizzato con criteri di prevalenza sull'intera esposizione della controparte, salvo specifiche circostanze.

Nel dettaglio si tratta di assegnare una priorità alla chiusura delle singole transazioni al verificarsi di alcuni eventi nel ciclo di vita del default con questo ordine, se non chiuse per rientro in bonis:

- 1) in assenza di perdite, “chiusura senza perdite”
- 2) altrimenti in presenza di movimenti di cessione allora “cessione pro-soluto”
- 3) altrimenti in presenza di procedure fallimentari allora “procedure fallimentari”
- 4) altrimenti in presenza di procedure esecutive allora “procedure esecutive”
- 5) altrimenti in presenza di perdite allora “passaggio a perdite”
- 6) altrimenti in presenza di escussioni allora “escussione della garanzia”
- 7) altrimenti in presenza di utilizzi di linee allora “utilizzo della linea di credito”
- 8) altrimenti in presenza di accordi post ristrutturazioni allora “accordo tra le parti-forbearance”

In seguito, per armonizzare sulla controparte, si agisce facendo prevalere la tipologia di chiusura abbinata alla transazione con EAD maggiore.

Si deroga a questo principio generale dell’univocità della tipologia di chiusura su controparte in caso di transazioni chiuse per escussione della garanzia, utilizzo linea di credito e accordo fra le parti-forbearance.

PROPOSTE ALTERNATIVE

Le due proposte in consultazione sono:

- 1) nuovo criterio basato sulla singola transazione, con tipologia chiusura differente a livello di transazione
- 2) attuale criterio basato sull’intera esposizione, con tipologia chiusura univoca a livello di controparte

PREFERENZA DELLA BANCA

La scelta preferibile per la Banca tra quelle proposte è la prima, in modo tale da permettere di avere maggiori dettagli sulle singole transazioni afferenti una posizione globale cliente, visto che la segnalazione viene effettuata con la granularità del rapporto. In tale modo, l’utilizzatore finale della base dati avrà modo di creare il livello di sintesi che ritiene più opportuno.

C. Altro

Relativamente alla voce Variazione di EAD (voce 55302) si vuole dare l’interpretazione che la Banca da ai seguenti due punti che sono stati aggiunti:

- le imputazioni in capo ai debitori, segnalate alla data del riaddebito come variazione in aumento, di somme precedentemente rilevate come costi;
- gli storni di provvigioni pagate ai recuperatori, segnalati con segno negativo

In generale, la logica generale seguita per andare ad inserire le movimentazioni tra le voci di aggravio di EAD e le voci di costo (ai fini della determinazione dell’ammontare della perdita economica non cambia nella sostanza nulla) è il fatto che il movimento venga o meno capitalizzato.

Alla luce di questo, i due punti precedenti andrebbero letti in un’ottica di “partita doppia”:

- carico di una commissione di recupero come movimento di costo;
- nel caso di capitalizzazione sul credito di tale commissione, storno della voce di costo e imputazione di una voce di variazione EAD.

D. Tempistiche di implementazione

Soprattutto per l'introduzione della modifica relativa alla data di inizio status, per entrambe le proposte, si richiede di far decorrere tali modifiche dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2017 al pari della classificazione per "forma tecniche" al fine di consentire adeguati tempi di implementazioni tecniche e verifiche funzionali sulle nuove rappresentazioni richieste.

Si richiede ciò anche in virtù della concomitanza temporale alla preparazione della segnalazione annuale riferita al 31 dicembre 2016 in cui gli stessi team della banca saranno coinvolti nella validazione delle modifiche richieste dall'aggiornamento.

Da ultimo si richiede di sapere se le modifiche in oggetto dovranno anche essere estese alle segnalazioni riferite al 2014 e 2015, che, nel caso, dovranno essere rinviate.